CAMERA DEI DEPUTATI

N.444

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (444)

(Articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

Trasmesso alla Presidenza il 2 ottobre 2026

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, CHE ISTITUISCE LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ E IL CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 17;

VISTA la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

VISTA la direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»;

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, recante «Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del_____;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del_____;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, il presente decreto disciplina:

a) il rilascio della carta europea della disabilità, di seguito denominata «CED», per le persone con disabilità, quale prova di una condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità;

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

b) il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, di seguito denominato «contrassegno», quale prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio nonché alle condizioni di circolazione riservate alle persone con disabilità;

c) il riconoscimento, in favore dei titolari della CED e del contrassegno, della parità di accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda strutture, servizi, attività, condizioni o strutture di parcheggio, offerti, anche a titolo gratuito, o riservati alle persone con disabilità nello Stato membro diverso da quello di residenza, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità;

d) il modello per la CED e il contrassegno, secondo il formato uniforme e accessibile comune di cui agli allegati I e II al presente decreto.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e circolazione riservate alle persone con disabilità ai sensi della normativa vigente e a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche o operatori privati offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti, quando sono in viaggio o durante un soggiorno in Italia:

a) servizi ai sensi dell'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) servizi di trasporto passeggeri;

c) altre attività e strutture, anche se fornite a titolo gratuito.

2. Il presente decreto si applica anche ai titolari della CED o del contrassegno che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione europea, per la durata di tale programma.

3. Il presente decreto non si applica:

a) alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

b) alle prestazioni speciali in denaro contributive o non contributive o alle prestazioni in natura nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell'occupazione;

c) alle prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

d) ai servizi retribuiti o non retribuiti forniti per l'inclusione, l'abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità;

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

e) alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per accedere a servizi offerti alle persone con disabilità in considerazione delle loro esigenze individuali e previo soddisfacimento di criteri supplementari, sulla base di una valutazione individuale o di una decisione riguardante il diritto a servizi specifici.

4. Il presente decreto non modifica i procedimenti disciplinati dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità e del diritto ad agevolazioni fiscali e relative alla mobilità conseguenti a tale condizione.

5. Il presente decreto lascia impregiudicati i diritti e i benefici che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, o gli animali da assistenza possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione europea, compresi i diritti che offrono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale. La CED non sostituisce il certificato della condizione di disabilità per accedere o esercitare i diritti di cui al presente comma ove richiesto dal diritto dell'Unione europea e dal diritto nazionale.

ART. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «cittadino dell'Unione europea»: persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»: familiare quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, indipendentemente dalla sua cittadinanza, di un cittadino dell'Unione europea che esercita il suo diritto alla libera circolazione;

c) «persone con disabilità»: coloro che presentano una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;

d) «assistente personale»: persona che accompagna o assiste una persona con disabilità e che è riconosciuta come tale conformemente al diritto o alle prassi nazionali;

e) «condizioni speciali o trattamento preferenziale»: qualsiasi condizione specifica, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o qualsiasi trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno offerti alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali, o agli animali da assistenza, indipendentemente dal fatto che siano offerti su base volontaria o imposti sulla base di obblighi giuridici;

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

f) «condizioni e strutture di parcheggio»: stalli di sosta riservati alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, in via esclusiva o in generale, nonché qualsiasi relativa agevolazione di parcheggio o condizione preferenziale offerta alle persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che sia offerta su base volontaria o imposta ai sensi della normativa vigente;

g) «soggiorno breve»: visita o soggiorno in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi;

h) «animale da assistenza»: animale che fornisce assistenza o svolge compiti a beneficio di una persona con disabilità conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

ART. 4
(Beneficiari)

1. Il presente decreto si applica:

a) ai cittadini dell'Unione europea e ai familiari la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, conformemente alle procedure nazionali. I cittadini di cui al primo periodo possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone o da animali da assistenza. Sulla CED è riportata la lettera «A» nei casi in cui la persona con disabilità necessiti di maggiore sostegno o di essere accompagnato o assistito, conformemente al diritto e alle prassi nazionali;

b) ai cittadini dell'Unione europea e ai familiari i cui diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, conformemente alle procedure nazionali, e che possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone.

ART. 5
(Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale)

1. Al titolare di una CED, rilasciata da un altro Stato membro quando è in viaggio o in visita in Italia, è concesso l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, alle stesse condizioni previste per le persone di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. All'accompagnatore del titolare della CED e all'animale di assistenza del titolare della CED sono riconosciuti, ove previsti dalla normativa vigente, le condizioni speciali o il trattamento preferenziale previsti ai sensi del comma 1.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ART. 6

(Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione)

1. I contrassegni rilasciati dagli altri Stati membri sono riconosciuti in Italia. Al titolare di un contrassegno rilasciato da un altro Stato membro è concesso, quando è in viaggio o in visita in Italia, l'accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità titolari di contrassegno ai sensi della normativa nazionale vigente.

2. Alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno emesso da uno Stato membro, quando è in viaggio o in visita in Italia, sono riconosciute, ove previste dalla legislazione vigente, le medesime condizioni favorevoli di cui al comma 1.

ART. 7

(Procedura per il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità)

1. La CED è rilasciata in favore delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, la CED riporta la lettera «A».

2. Le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano in possesso di una certificazione attestante una condizione di cui all'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, hanno diritto al rilascio e al rinnovo della CED, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di disabilità di cui al comma 1. Per le persone di cui al primo periodo, la CED riporta la lettera «A» nei seguenti casi:

a) persone appartenenti alle categorie della non autosufficienza di cui all'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) titolari dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) titolari dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge n. 508 del 1988;

d) gli invalidi minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e alla revoca della CED.

4. L'INPS si avvale della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della CED. La CED è una carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della citata legge n. 559 del 1966.

5. La CED è richiesta dall'interessato o da un suo delegato ai sensi degli articoli 64-*ter* e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, dal tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

La CED è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta e, comunque, non oltre il termine fissato per il rilascio del certificato attestante la condizione di disabilità.

6. La validità della CED è correlata alla permanenza della condizione di disabilità e, comunque, non è superiore a dieci anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 6-*bis*, della legge 11 agosto 2014, n. 114. Si applica l'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

7. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro per il lavoro e le politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di trasformazione digitale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED, nonché, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto, le modalità di inserimento, aggiornamento e accesso alle caratteristiche digitali e i dati personali aggiuntivi a quelli previsti nella versione fisica della CED di cui al medesimo allegato I .

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3,46 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5,06 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 19.

ART. 8

(Formato e riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità)

1. La CED è rilasciata gratuitamente in versione fisica, secondo il formato uniforme e accessibile comune di cui all'allegato I al presente decreto, ed è dotata di un codice a barre bidimensionale (codice QR) e di altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera *a*), della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Le CED rilasciate dagli altri Stati membri sono riconosciute in Italia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'INPS garantisce la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini del presente decreto. L'INPS è titolare del trattamento, come definito all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dell'INPS che possa derivare dal diritto dell'Unione europea o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale le informazioni relative al rilascio, al rinnovo e alla revoca della CED. Alla promozione della CED provvede il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità mediante specifiche attività di comunicazione, di orientamento e di assistenza ai potenziali destinatari, anche con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

5. La versione fisica della CED è integrata da una versione digitale accessibile, rilasciata gratuitamente all'interno della soluzione di portafoglio digitale pubblica prevista dall'articolo 64-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli aventi diritto possono richiedere la carta nella sola versione fisica, nella sola versione digitale o entrambe, la versione fisica della carta, la versione digitale o entrambe. La versione digitale della CED non contiene un numero di dati personali superiore a quello previsto per la versione fisica conformemente all'allegato I al presente decreto. I dati personali contenuti nella versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 135.073 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 19.

ART. 9

(Agevolazioni)

1. La CED consente l'accesso agevolato a beni e a servizi.

2. Le agevolazioni possono essere attivate mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e soggetti privati o pubblici, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, coerenti con i requisiti e le finalità della CED.

3. Nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, è data evidenza del funzionamento della CED nonché delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. I titolari della CED possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa in versione fisica o digitale all'interno della soluzione di portafoglio digitale pubblica, prevista dall'articolo 64-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvo la verifica della titolarità della CED, anche attraverso la predetta soluzione di portafoglio digitale pubblica prevista dall'articolo 64-*quater* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. La CED può essere utilizzata dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non può essere ceduta a terzi.

6. Il Dipartimento per politiche in favore delle persone con disabilità si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per la realizzazione, a decorrere dall'anno 2027, di un portale telematico di convenzionamento per le agevolazioni di cui al comma 1, per la sua gestione, per il supporto e la pubblicazione dei protocolli d'intesa e delle convenzioni, anche tramite la creazione di una o più interfacce all'interno del punto di accesso telematico, come previsto dall'articolo 64-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le agevolazioni connesse alla CED di cui al comma 2 possono essere fruite dai titolari anche attraverso strumenti digitali tramite le interfacce previste dal comma 6, utilizzabili anche attraverso la soluzione di portafoglio digitale pubblica, ai sensi dell'articolo 64-*quater* del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, o tramite meccanismi equivalenti di interoperabilità attraverso la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter* del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai fini della fruizione delle agevolazioni connesse alla CED di cui al comma 2, l'INPS mette a disposizione un servizio per il tramite della piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter* del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 per la verifica dei dati presenti sulla carta europea della disabilità.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 315.169 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 19.

ART. 10

(Procedura per il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

1. Il comune di residenza è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e alla revoca del contrassegno. I comuni si avvalgono, senza oneri a loro carico, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gestire il processo di rilascio, stampa e spedizione del contrassegno.

2. Hanno diritto al rilascio del contrassegno gratuitamente i soggetti ai quali sia riconosciuta una delle seguenti condizioni:

a) capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero una condizione di disabilità psichica o intellettiva o una compromissione agli arti superiori che preclude un'autonoma e completa mobilità accertata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza o dall'unità di valutazione di base di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) cecità totale o parziale o condizione di ipovisione grave di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

3. La previsione di benefici in favore dei titolari di contrassegno di cui al comma 2 è rimessa all'autonomia regolamentare dei comuni, da esercitarsi nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

4. La validità del contrassegno è correlata alla permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, comunque, non è superiore a dieci anni. Nel caso di certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2 a tempo determinato, alla scadenza del contrassegno è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno previa domanda e sulla base di un'ulteriore certificazione rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza o dall'unità di valutazione di base di cui

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel caso di certificazione attestante l’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 a tempo indeterminato, il contrassegno ha una durata di dieci anni e alla scadenza è consentito il rinnovo previa domanda sulla base della medesima certificazione. Nell’ipotesi cui al terzo periodo, all’atto della prima domanda, il richiedente può prestare il consenso al rinnovo automatico senza ulteriore domanda.

5. La domanda per il rilascio o per il rinnovo del contrassegno è presentata dalla persona con disabilità o da un suo delegato ai sensi degli articoli 64-*ter* e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, dal tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri.

6. La domanda di rilascio, rinnovo o sostituzione del contrassegno è presentata dai soggetti di cui al comma 5:

a) attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di seguito denominata «Piattaforma»;

b) presso gli uffici del comune di residenza che interagiscono, senza oneri, con la Piattaforma di cui alla lettera *a*).

7. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 6, il comune verifica la sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno avvalendosi, senza oneri, dei servizi di interoperabilità della Piattaforma.

8. In caso di domanda incompleta, il comune richiede al cittadino un’integrazione della documentazione necessaria, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni.

9. In caso di accoglimento, il comune approva la richiesta e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avvia il processo di produzione, stampa e spedizione del contrassegno. Il rilascio, il rinnovo e la sostituzione del contrassegno richiesto direttamente dalla persona con disabilità o dagli altri soggetti di cui al comma 5 attraverso la Piattaforma è gratuito. Nell’ipotesi di cui al comma 6, lettera *b*), resta ferma la possibilità per i comuni di richiedere il pagamento di diritti di segreteria, in misura non superiore ai costi amministrativi corrispondenti.

10. Il procedimento di rilascio, rinnovo e sostituzione del contrassegno deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di cui al comma 8, il termine è sospeso sino alla scadenza del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa.

11. Le modalità di utilizzo del contrassegno, le condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità, nonché le sanzioni per uso improprio o inosservanza delle condizioni di utilizzo, sono disciplinate dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

12. Nelle ipotesi in cui, successivamente alla consegna, si accerti l’assenza dei requisiti previsti per il rilascio del contrassegno, il comune provvede alla revoca e comunica il provvedimento all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato attraverso la Piattaforma.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

13. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o sostituzione del contrassegno, le modalità di funzionamento della Piattaforma, anche ai fini della creazione del registro degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, nonché le misure atte a garantire l'interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, e le modalità di funzionamento della versione digitale del contrassegno.

14. I contrassegni rilasciati antecedentemente al 5 giugno 2028, conformemente alla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, conservano la propria efficacia sino al 5 dicembre 2029 e sono sostituiti entro tale data. Le modalità di sostituzione dei contrassegni di cui al primo periodo sono disciplinate dal decreto di cui al comma 13.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,75 milioni di euro annui dall'anno 2027 all'anno 2029 e in 1,975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 19.

ART. 11

(Formato e riconoscimento reciproco del contrassegno)

1. Il contrassegno è rilasciato in versione fisica, secondo il formato uniforme e accessibile di cui all'allegato II al presente decreto ed è dotato di elementi di antifalsificazione e di un codice a barre bidimensionale (codice QR) per la verifica in mobilità, come stabilito negli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera *a*), della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. Il contrassegno è integrato da una versione digitale accessibile, rilasciata all'interno della soluzione di portafoglio pubblica prevista dall'articolo 64-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all'allegato II al presente decreto. Gli aventi diritto possono richiedere il contrassegno nella sola versione fisica o nella versione fisica e digitale. I dati personali contenuti nella versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.

2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i comuni garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini del presente decreto. I comuni sono considerati titolari del trattamento, secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dei comuni che possa

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

derivare dal diritto dell'Unione europea o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.

ART. 12

(Sorveglianza e conformità)

1. Al fine di scongiurarne il rilascio e l'utilizzo fraudolenti e la falsificazione, la CED e il contrassegno sono considerati carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Nei casi di abusi gravi o sistematici della CED o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ne informa le autorità competenti dello Stato membro di rilascio. I soggetti che accertano casi di abuso informano il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità scambia le informazioni sui casi di abuso della CED o del contrassegno con le autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità controlla l'osservanza degli obblighi derivanti dalla CED o dal contrassegno e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.

ART. 13

(Iniziative per la promozione della CED e del contrassegno)

1. Le condizioni e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della CED e del contrassegno sono rese disponibili in formati accessibili e di facile lettura, anche in versione digitale.

2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità adotta misure adeguate a sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, anche attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in merito all'esistenza della CED e del contrassegno e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

3. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità adotta misure per sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori privati in merito all'esistenza e all'utilizzo della CED e del contrassegno. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, in relazione alla CED, promuove la stipula di convenzioni con le autorità pubbliche e gli operatori privati per il riconoscimento di condizioni speciali o trattamenti preferenziali per l'accesso a beni, servizi e altre attività e strutture.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, conformemente ai pertinenti requisiti di

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

accessibilità dei servizi di cui all'allegato I al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, anche nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o con altri mezzi adeguati.

ART. 14

(Punto di contatto nazionale)

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è designato quale punto di contatto nazionale per facilitare il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione sull'adeguato recepimento e la corretta attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

ART. 15

(Organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità)

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità provvede, anche attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, alla consultazione attiva e al coinvolgimento delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della CED e del contrassegno.

ART. 16

(Mezzi di tutela)

1. Contro i provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo nonché contro gli atti di revoca o sospensione del contrassegno è ammesso ricorso ai sensi del libro II, titolo I, capo I, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Contro i provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo nonché contro gli atti di revoca o sospensione della CED è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile.

3. Resta ferma la possibilità di proporre l'azione ai sensi di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 67, qualora il diniego del rilascio o del rinnovo, ovvero la revoca o la sospensione della CED o del Contrassegno integri una condotta discriminatoria ai sensi della medesima legge.

ART. 17

(Accesso alle informazioni)

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità rende pubblicamente disponibili le informazioni sulle condizioni speciali, sul trattamento preferenziale e sulle condizioni e strutture di parcheggio che sono offerte alle persone con disabilità a norma degli articoli 5 e 6, attraverso il proprio sito *internet* istituzionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 istituisce una sezione dedicata nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, contenente informazioni generali sull'obiettivo e sull'uso della CED e del contrassegno, ivi compresi i riferimenti alle autorità o agli organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca della carta o del contrassegno, nonché informazioni generali sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche alle persone con disabilità, e reindirizza gli utenti a visitare i siti *internet* delle autorità pubbliche pertinenti per ottenere informazioni più specifiche. La sezione dedicata di cui al primo periodo può, altresì, contenere informazioni provenienti da operatori privati a livello nazionale.

3. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità promuove iniziative rivolte agli operatori privati per rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale nonché sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono a norma degli articoli 5 e 6.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, attraverso il sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o degli operatori privati, se disponibili, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

5. Gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri, conformemente al diritto dell'Unione europea ove applicabile, garantiscono che ai passeggeri titolari di una CED sono offerte o rese disponibili informazioni chiare sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale applicabili alle diverse parti del viaggio.

ART. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 7 e dell'articolo 10, comma 13 sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 563, della legge 29 dicembre 2018, n. 145;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020;

c) l'articolo 381, commi 2, 3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fermo restando la permanenza della condizione di disabilità del titolare, le CED rilasciate fino all'entrata in vigore del presente decreto restano valide sul territorio nazionale fino alla data scadenza. La procedura per la sostituzione o l'aggiornamento delle CED rilasciate fino all'entrata in vigore del presente decreto è disciplinata dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2026 e 700.242 euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 8.960.000 euro per l'anno 2026, 9.810.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7.035.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 12.460.000 euro, per l'anno 2026, 10.060.000 euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e a 7.285.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, a valere sulle risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, della legge 13 giugno 2025, n. 91;

b) quanto a 450.242 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Allegato I
(articolo 1, comma 1, lettera *d*)

Formato della carta europea della disabilità

Testo sul RECTO: «Carta europea della disabilità» in inglese («European Disability Card») e in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio.



VERSO: informazioni in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio decise da tale Stato membro.



1. Le dimensioni della carta sono conformi al formato ID-1 di cui alla norma ISO/IEC 7810.

2. Sulla carta figurano:

 – una fotografia del titolare della carta,

 – il cognome e il nome del titolare della carta,

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

– la data di nascita del titolare della carta,

– il numero di serie o di fascicolo della carta.

3. La carta è di colore azzurro scuro e chiaro, come illustrato nell'immagine che figura nel presente allegato e secondo i riferimenti seguenti:

– azzurro scuro: CMYK 100, 90, 10, 0, RGB 0, 68, 148,

– azzurro chiaro: CMYK 94, 63, 7, 1, RGB 0, 110, 183.

4. La carta indica le date di rilascio e di scadenza.

5. La carta riporta il codice distintivo del paese circondato da un cerchio di 12 stelle che simboleggia l'Unione.

6. Il carattere delle scritte è Arial Regular o, laddove ciò non sia possibile, Sans Serif. Deve esservi sufficiente contrasto tra i colori in primo piano e quelli dello sfondo.

7. La scritta «Carta europea della disabilità» in inglese e in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio è riportata in carattere Arial Regular e in braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

8. La lettera facoltativa «A» (in carattere di stampa e in braille) può essere aggiunta se la carta consente alla persona con disabilità di essere accompagnata da uno o più assistenti personali o da altre persone che la accompagnano o la assistono riconosciute conformemente al diritto o alla prassi nazionali, oppure da animali da assistenza. La lettera «A» può essere aggiunta anche per le persone con disabilità aventi maggiore necessità di sostegno, conformemente al diritto o alla prassi nazionali.

9. In seguito all'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), sono aggiunti un codice QR e altre eventuali caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici con finalità antifrode. Le caratteristiche digitali nella versione fisica della carta possono contenere un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti nella versione fisica conformemente al presente allegato. Tuttavia, l'accesso a tali dati è limitato alle autorità pubbliche degli Stati membri di rilascio e ai soli utenti autorizzati. Il trattamento di tali dati personali avviene in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

10. Le scritte sono redatte in inglese e in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio. Lo Stato membro che lo desideri può apporre le scritte in una lingua diversa dalla lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca o ungherese, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Lo Stato membro che intenda apporre le scritte in bulgaro o in greco redige una versione della carta utilizzando caratteri latini.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Allegato II

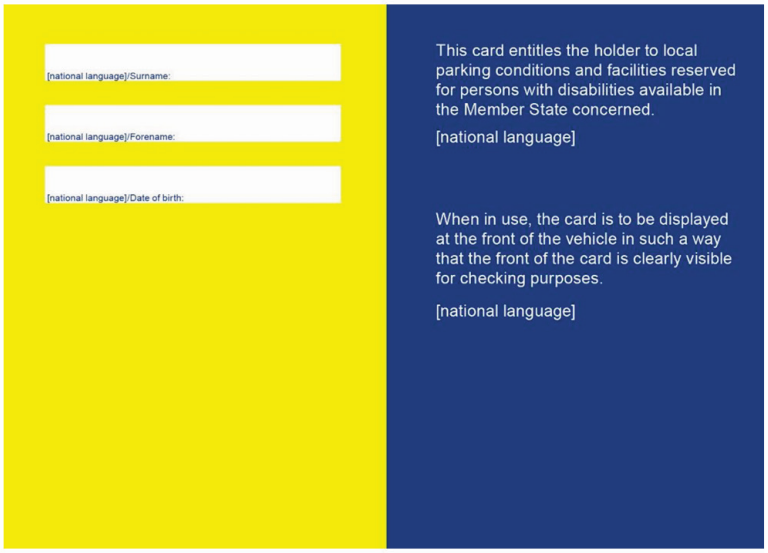
(articolo 1, comma 1, lettera *d*)

Formato del Contrassegno Europeo di Parcheggio per le persone con disabilità

RECTO



VERSO



1. Le misure del contrassegno sono le seguenti:

– altezza: 106 mm,

– larghezza: 148 mm.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

2. Il contrassegno è di colore azzurro scuro e giallo, conformemente alle immagini che figurano nel presente allegato e secondo i riferimenti seguenti:

- azzurro scuro: CMYK 100, 90, 10, 0, RGB 0, 68, 148,
- giallo: CMYK 94, 63, 7, 1, RGB 255, 237, 0.

3. Il contrassegno comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

a) La parte sinistra del recto contiene:

- il simbolo della sedia a rotelle, azzurro scuro, su sfondo giallo,
- le date di rilascio e di scadenza del contrassegno,
- il numero di serie del contrassegno,
- il nome dell'autorità o organizzazione di rilascio,
- se il contrassegno è associato a un veicolo e lo Stato membro lo richiede, il numero di targa; per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione del numero di targa, il contrassegno non contiene tale campo di dati.

b) La parte destra del recto contiene:

- la scritta «European Parking Card for persons with disabilities» (Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità) in inglese e in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio in lettere maiuscole, e in braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg,
- sullo sfondo il codice distintivo dello Stato membro di rilascio circondato dal cerchio di 12 stelle che simboleggia l'Unione,
- un codice QR e altre eventuali caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici con finalità antifrode da aggiungere in seguito all'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a).

Le caratteristiche digitali nella versione fisica del contrassegno possono contenere un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti nella versione fisica conformemente al presente allegato. Tuttavia, l'accesso a tali dati è limitato alle autorità pubbliche degli Stati membri di rilascio e ai soli utenti autorizzati. Il trattamento di tali dati personali avviene in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

c) La parte sinistra del verso contiene:

- il cognome e il nome del titolare del contrassegno,
- la data di nascita del titolare del contrassegno.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

d) La parte destra del verso contiene in inglese e in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio:

- la scritta «Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle condizioni e delle strutture di parcheggio locali riservate alle persone con disabilità previste dallo Stato membro in cui si trova.»,
- la scritta «In caso di utilizzo, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli.»

Le scritte sono redatte in inglese e in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio. Lo Stato membro che lo desideri può apporre le scritte in una lingua diversa dalla lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca o ungherese, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Lo Stato membro che intenda apporre le scritte in bulgaro o in greco redige una versione del contrassegno utilizzando caratteri latini.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 ottobre 2026 Prot: 2026/0001645/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA